



TRIBUNALE DI NAPOLI

sezione fallimentare

R.F. 5/2022

GD. Dr. Francesco Paolo Feo

Gestore della Crisi: Avv. Giovanni Balletta

PEC: gioball@certmail-cnf.it

Gestore della Crisi: Avv. Artigliere Ianniciello Giulio

PEC: giulioartigliereianniciello@avvocatinapoi.legalmail.it

1

ATTO DI RIMODULAZIONE PROPOSTA PdC

con

INVITO AD ESPRIMERE IL VOTO

Nell'interesse dei signori [REDACTED] e [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Paolo Russo, nel procedimento in epigrafe, che sottoscrivo il presente atto.

PREMESSA

1. Gli istanti, trovandosi in uno stato di sovraindebitamento, in qualità di <<consumatore>> presentavano all'OCC COA di Napoli domanda per la nomina di un professionista facente funzioni di Gestore della Crisi ex L. 3/12 al fine di accedere alle facoltà consentite dalla predetta legge mediante una proposta di consolidamento che, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, potesse condurre all'omologazione.
2. L'OCC interessato nominava quale gestori l'avv. Artigliere Ianniciello Giulio e l'avv. Giovanni Balletta, i quali provvedevano ad inoltrare ai creditori indicati dai debitori, ed in generale agli enti pubblici, gli inviti a precisare il proprio credito invitandoli a documentare il proprio credito ed eventuali atti interruttivi.
3. All'esito di tali incombenti, essi gestori della crisi redigevano relazione ai sensi dell'art. 9 L. 3/12 attestando la fattibilità della proposta del piano, come proposto dai ricorrenti.

C.F. RSSFNC80H06F839I ~ P.IVA 05138141212

sede 1: Via Privata Imperatore n° 13-Napoli

sede 2: Piazza Nazionale n° 96 -Napoli

tel. : 0810384611 mobile: (+39)3292448689

pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it

4. Sicché, veniva depositato dagli istanti dinanzi Codesto Tribunale ricorso ex art. 7 Legge 3/2012, iscritto con NRF. 5/22, ai fini dell'omologa del Piano del Consumatore.
5. Il GD designato, dr. Francesco Paolo Feo, con provvedimento del 2/3/22, onerava i ricorrenti a fornire chiarimenti al piano.
6. A seguito del deposito a cura degli istanti circa i chiarimenti richiesti, il GD fissava l'udienza camerale per il giorno 28/04/2022.
7. A tale udienza, in virtù della esistenza di ulteriori crediti in riscossione da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione, dalla stessa tardivamente comunicati, emergeva la necessità di valutare le possibilità di rimodulare il piano del consumatore, pertanto, in accoglimento della richiesta di codesta difesa, il GD differiva il giudizio all'udienza del 19/5/2022;
8. Considerato che al pari del piano originario anche la ipotizzata rimodulazione del Piano avrebbe previsto il **pagamento integrale dei creditori privilegiati** (ipotecari e privilegiati generali) seppur con dilazionamento ultrannuale, e moratoria di un anno dall'omologa, la scrivente difesa provvedeva ad inoltrare a tutti i creditori una "**proposta di accordo rimodulata**", **invitandoli a far pervenire, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso motivato alla proposta;**
9. Nessuno dei detti creditori formulava osservazioni, eccezion fatta per AeR che si limitava a chiedere unicamente l'ammissione di tutti i crediti, anche quelli di cui era stata fatta istanza di annullamento per prescrizione, senza nulla obiettare circa il pagamento dilazionato e sulla richiesta di moratoria;
10. All'udienza del 19/5/22, **la scrivente difesa chiedeva un termine per depositare un piano rimodulato** che includesse gli ulteriori crediti così come precisati dall'Agenzia di Riscossione e che saranno inseriti nella nuova previsione con i relativi privilegi.
11. Il GD. preso atto che i crediti ulteriori comunicati da Agenzia Entrate Riscossione costituivano una sopravvenienza informativa, ritenendo giustificabile la necessità di rimodulazione del piano, come richiesta dai proponenti, concedeva termine per la riformulazione del piano e fissava una **nuova udienza al 30 giugno 2022**, previo esperimento di tutti gli adempimenti previsti dalla legge in ordine alla comunicazione del piano ai creditori. che saranno inseriti nella nuova previsione con i relativi privilegi

SULLA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

La **debitoria complessiva** in esame, come indicata dai debitori e verificata dall'OCC, era determinata dalla somma di euro 48.726.91, rappresentata dal debito verso la banca mutuante (Chebanca! spa-creditore privilegiato ipotecario) per euro 24.329,51, da debiti

C.F. RSSFNC80H06F8391 ~ P.IVA 05138141212

sede 1: Via Privata Imperatore n° 13-Napoli

sede 2: Piazza Nazionale n° 96 -Napoli

tel. : 0810384611 mobile: (+39)3292448689

pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it

oggetto di ordinanza di assegnazione verso finanziarie (Ifis Npl-creditore chirografo-erroneamente indicato in privilegio) per euro 5.673,29, da debiti per cessione del V° verso finanziarie (Spefin-creditore chirografo) per euro 11.729,66, da tributi comunali (tares-credito privilegiato) per euro 4.646,00, da tasse auto per euro 2.348,52 (credito privilegiato).

Il debito principale rappresentato dal mutuo ha avuto un'origine comune ai ricorrenti, in quanto resosi necessario per la ristrutturazione dell'abitazione familiare e per ripianare il precedente prestito servito per l'acquisto dell'immobile, mentre il resto della debitoria riferisce al solo sig. [REDACTED] sebbene trattasi di obbligazioni contratte in funzione delle esigenze familiari (v. prestiti da finanziarie) o comunque riconducibili ad entrambi (v. tributi locali).

Considerato che i ricorrenti hanno rappresentato e documentato di avere delle entrate mensili pari ad euro 1.500,00 circa, derivante da lavoro dipendente svolto dal sig. [REDACTED] e che necessitano di spese mensili per il sostentamento della propria famiglia, composta da tre membri, per euro 1.060,00, hanno ritenuto possibile formulare una proposta di consolidamento della detta debitoria proponendo una somma complessiva di euro 37.000,00, prevedendo un impegno medio mensile di euro 450,00 circa, onde consentirgli di vivere dignitosamente e nel contempo garantire ai creditori la migliore prospettiva di soddisfazione dei propri crediti, nel rispetto dei privilegi di legge, ed in tempi certamente più favorevoli a quelli ipotizzabili nella prospettata ipotesi di liquidazione del patrimonio (prontamente liquidabile), rappresentato meramente dall'abitazione principale che, come stimato nella perizia estimativa prodotta, porterebbe ad un presumibile ricavato (nelle incertezze legate alla procedure giudiziali) non superiore ad euro 31.007,87 (ipotizzando una vendita al terzo tentativo d'asta) a cui andrebbero defalcate le somme di procedura (delegato, liquidatore giudiziale, perito estimatore etc.).

Come stimato dai Gestori, il pagamento del consolidamento proposto sarebbe avvenuto:

- per i **crediti privilegiati** in misura pari al 100 % del debito;
- per i **creditori chirografari** in misura del 3,95 % del debito;

Circa la tempistica del piano proposto i ricorrenti hanno previsto 82 mesi (6 anni e 8 mesi) chiedendo la facoltà di beneficiare della moratoria ultrannuale in deroga all'art. 8 L. 3/12, come mod e int., per consentire il pagamento delle spese di procedura (compensi del gestore della crisi e del legale pari a euro 5.970,14).

SUI CHIARIMENTI CHIESTI DAL G.D.

e

ISTANZA DI RETTIFICA DEL PIANO

Il GD designato dr. Francesco Paolo Feo, onerava i ricorrenti a **fornire chiarimenti** al piano in ordine alla natura e all'incidenza, sulla maturazione della denunciata debitoria, dell'impegno economico relativo ai menzionati lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli istanti, eseguiti negli anni 2007 e 2009, nonché addurre specificazioni in ordine al titolo e alla natura del privilegio del credito della IFIS NPL Servicing s.p.a.

A tal riguardo, questa difesa depositava i chiesti chiarimenti precisando che in caso di diversa determinazione da parte del G.D. circa l'indicazione tra i **privilegiati del creditore Ifis Npl Servicing spa** (*di per sé scarsamente rilevante in relazione all'effettivo credito a questi dovuto tenuto conto dei pagamenti ricevuti in virtù delle trattenute stipendiali a carico del sig. [REDACTED]*), i ricorrenti si rendevano disponibili ad una rimodulazione della proposta, prevedendo una sensibile modifica del Piano proposto, mediante collocazione del detto creditore tra i creditori "chirografari", in quanto impropriamente indicato in origine come privilegiato, pur rimanendo invariato il totale proposto all'intero ceto creditorio, le percentuali e i tempi di soddisfazione dei privilegiati, variando appunto in senso migliorativo quanto alla sola percentuale di soddisfazione per i chirografari mentre le tempistiche sarebbero rimaste invariate.

SULLE OSSERVAZIONI E PRECISAZIONE DEI CREDITORI

e SULLA DETERMINAZIONE ATTUALE DEI CREDITI e la

SUDDIVISIONE PER CLASSI

Fissata l'udienza camerale, l'OCC all'uopo onerato dall'Ill.mo G.D. **con pec del 28/3/22 ha provveduto a notificare a tutti i creditori ed agli enti pubblici, già in origine interessati, una comunicazione contenente l'indicazione della data di udienza, fissata per il giorno 28/4/2022, allegando la proposta di piano del consumatore, unitamente agli allegati, nonché l'atto di chiarimenti richiesti dal GD contenente l'ipotesi di rimodulazione al Piano** affinché gli stessi potessero esprimere il proprio voto o comunque formulare osservazioni a riguardo.

C.F. RSSFNC80H06F8391 ~ P.IVA 05138141212

sede 1: Via Privata Imperatore n° 13-Napoli

sede 2: Piazza Nazionale n° 96 -Napoli

tel. : 0810384611 mobile: (+39)3292448689

pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it

Tuttavia, nessuno dei creditori indicati nel piano proposto formulava contestazioni sulla convenienza in termini di soddisfazione del proprio credito ed alla durata ultrannuale.

Più precisamente, sono giunte le seguenti comunicazioni:

1. la soc. **CHEBANCA!** spa (creditore privilegiato ipotecario di [redacted]) con nota del 7/4/2022, (doc. 1) si è limitato a rappresentare che il credito indicato nel piano (euro 24.329,51, come risultante dal Piano di ammortamento inviato dalla banca) andava integrato di euro 1.287,56, senza nulla obiettare circa la convenienza e la durata.

Il credito effettivo ammonta ad euro 25.617,07, in privilegio

1. Il **Comune di Napoli** (creditore privilegiato di [redacted]) – con nota del 13/1/22 (doc. 2) si è limitato a chiedere di ammettere il credito in privilegio pari ad euro 4.646,00 per Tares dal 2013 al 2021 (precisando che le somme per gli anni 2013/2014/2015/2017, pari a complessivi euro 2.403,00, sono già state trasmesse al Concessionario per la formazione del ruolo) senza nulla obiettare circa la convenienza e la durata. **Nessun debito a nome della sig.ra [redacted]**

Il credito effettivo ammonta ad euro 2.243,00 (4.646,00 - 2.403,00), in privilegio

2. La **Regione Campania/Municipia Spa** (creditore privilegiato di [redacted]) – con nota del 27/12/21 e successiva del 3/2/2022 (doc. 3) si limitavano a chiedere l'ammissione del **credito in privilegio per euro 2.348,52** per tasse auto 2013/2014 senza nulla obiettare circa la convenienza e la durata. **Nessun debito a nome della sig.ra Esposito Luisa.**

Il credito effettivo ammonta ad euro 2.348,52, in privilegio

3. l'**Agenzia Entrate Riscossione** (creditore privilegiato e chirografario di [redacted]) con nota del 7/4/2022, (doc. 4 e doc. 5) **senza nulla obiettare circa la convenienza e la durata**, si è limitata a rappresentare l'esistenza di crediti (ulteriori) rispetto a quelli considerati nel piano e precisamente:

- per il sig. ██████ indica una debitoria (TARES, tasse auto, Irpef su ritenute, infrazioni C.d.S. , contributo unificato ed altro) di euro **11.395,73** (di cui euro 6.824,95 in privilegio ed euro 4.570,78 in chirografo) i quali come detto sono già comprensivi di euro 2.403,00, a titolo di Tares (comune Napoli) di cui euro 644,00, per l'anno 2013 e di euro 1.759,00, per gli anni 2014,2015 e 2017, che vengono proposti in pagamento al concessionario secondo la nota dalla stessa indicata.
- per la sig.ra ██████ indica invece una debitoria (infrazioni C.d.s.) di euro **872,40** (totalmente in chirografo).

6

Il credito effettivo ammonta ad euro 12.268,13 ((11.395,73+872,40)), di cui euro 6.824,95 in privilegio ed euro 5.443,18 in chirografo

4. La soc. **Spefin Finanziaria spa** (creditore chirografario di ██████ - con nota del 27/12/2021 (doc. 8), senza nulla obiettare circa la convenienza e la durata, si limitava a chiedere l'ammissione del **credito in chirografo per euro 11.729,66.**

Il credito effettivo ammonta ad euro 11.729,66 in chirografo

5. La soc. **Ifis Npl Servicing spa** (creditore chirografario di ██████ - con nota del 29/11/2021, (doc. 9), senza nulla obiettare circa la convenienza e la durata, si limitava a rilasciare quietanza di pagamento in ordine al residuo debito in riferimento al pignoramento numero RE. 17475/17, residuando a questo punto la sola debitoria riferita al pignoramento numero RE. 9675/18 pari ad euro **2.489,52** (aggiornata fino alle trattenute maturate e pagate fino allo stipendio di aprile 2022), come da conteggio allegato (doc. 10) dovendolo ritenere attendibile in assenza di riscontro da parte di esso creditore.

Il credito effettivo ammonta ad euro 2.489,52 in chirografo

§§§

Alla luce delle osservazioni e precisazione dei crediti, ultronei, tenuto conto dell'esatta quantificazione, essi ricorrenti presentano la seguente situazione la debitoria:

C.F. RSSFNC80H06F839I ~ P.IVA 05138141212

sede 1: Via Privata Imperatore n° 13-Napoli
sede 2: Piazza Nazionale n° 96 -Napoli
tel. : 0810384611 mobile: (+39)3292448689
pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it

CREDITORE	DEBITORE	GRADO	IMPORTO PRECISATO DAI CREDITORI	IMPORTO NETTO DOVUTO
1. CHE BANCAI Spa	[REDACTED]	Privilegio ipotecario	25.617,07	25.617,07
2. Comune di Napoli	[REDACTED]	Privilegio generale artt. 2752 e 2749 c.c. e n. 20 art 2778 c.c	2.243,00	2.243,00
3. Regione Campania/Municipia Spa	[REDACTED]	Privilegio generale artt. 2752 c.c. e n. 20 art 2778 c.c.	2.348,52	2.348,52
4. AER	[REDACTED]	Privilegio generale artt. 2752 e 2749 c.c. e n. 18 e n. 20 art 2778 c.c.	6.824,95	6.824,95
	[REDACTED]	Chirografo	4.570,78	5.443,18
	[REDACTED]		872,40	
5. Spefin Finanziaria spa	[REDACTED]	Chirografo	11.729,66	11.729,66
6. Ifis Npl Servicing spa	[REDACTED]	Chirografo	2.489,52	2.489,52
TOTALI			56.695,90	
		Priv. ipotecario	25.617,07	
		Priv. generali	11.416,47	
		Chirografi	19.662,36	

7

**MODICHE AL PIANO SUCCESSIVE ALL'UDIENZA CAMERALE DEL
28/4/2022**

Alla luce di tali evidenze, si rende opportuno apportare delle sensibili modifiche e rimodulazioni al Piano proposto, dalle quali emergerà in ogni caso la convenienza in favore dei creditori.

Dunque, tenuto conto che i ricorrenti hanno rappresentato e documentato di avere delle entrate mensili pari ad euro 1.500,00 circa, derivante da lavoro dipendente svolto dal sig. [REDACTED] che necessitano di spese mensili per il sostentamento della propria famiglia, composta da tre membri, per euro 1.060,00, alla luce delle suddette precisazioni dei crediti ritengono possibile formulare una **proposta di consolidamento** della debitoria ammessa **(56.695,90, di cui euro 25.617,07 in privilegio ipotecario, 11.416,47 in privilegio generale ed euro 19.662,36 in chirografo) OFFRENDO UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 39.000,00** (similare a quella proposta nel ricorso introduttivo pari appunto ad euro 37.000) prevedendo un **impegno medio mensile di euro 450,00 circa**, onde consentirgli di vivere dignitosamente (tenendo conto dell'inevitabile trascorrere degli anni che porteranno il

debitore ad un'età pensionistica e conseguente "incapienza" dei redditi futuri) e nel contempo garantire ai creditori la migliore prospettiva di soddisfazione dei propri crediti, nel rispetto dei privilegi di legge, ed in tempi certamente più favorevoli a quelli ipotizzabili nella prospettata ipotesi di liquidazione del patrimonio (prontamente liquidabile), rappresentato meramente dall'abitazione principale che, come stimato nella perizia estimativa prodotta, porterebbe ad un **presumibile ricavato (nelle incertezze legate alla procedure giudiziali) non superiore ad euro 31.007,87** (ipotizzando una vendita al terzo tentativo d'asta) a cui andrebbero defalcate le somme di procedura (delegato, liquidatore giudiziale, perito estimatore etc.) e che vedrebbe soddisfatto in via **prioritaria il solo creditore ipotecario** (Chebanca! spa) e neppure integralmente, mentre nulla riceverebbero gli altri creditori .

Come già vagliato dai Gestori, al pari di quanto indicato nel Piano proposto originariamente, il pagamento del consolidamento proposto, con le integrazioni dinanzi esposte, avverrebbe:

per i crediti privilegiati (Che Banca! Spa per mutuo ipotecario; Regione Campania per Tasse auto; Comune di Napoli per Tari/Tares, e Agenzia Entrate Riscossione); in misura pari al 100 % del debito (ovvero con pagamento di euro **37.033,54**, oltre interessi pari ad euro 1.000, calcolati al tasso dell'1,25%, dalla prima rata previsti in favore di tutti i privilegiati a ristoro della dilazione, eccezion fatta per il creditore ipotecario già beneficiario degli interessi di cui al mutuo);

per i creditori chirografari (Spefin spa e Ifis NPL Servicing spa) in misura del 5 % del debito pari ad euro 19.662,36 (ovvero con pagamento complessivo di euro **983,12**)

Circa la **tempistica del piano proposto i ricorrenti hanno previsto 85 mesi (7 anni)** chiedendo di beneficiare della facoltà prevista dall'art- 1-ter L. 3/12 (quanto al creditore ipotecario-CheBanca! spa) ricorrendone i presupposti ed in assenza di contestazioni da parte del creditore ipotecario, nonché hanno chiesto la possibilità di effettuare il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8 L. 3/12, come mod. e int., **attesa la valutazione della convenienza da parte dell'OCC nella relazione particolareggiata e nell'attestazione del Piano**, considerato inoltre che ai detti creditori privilegiati **è stato consentito il diritto di esprimersi circa la**

convenienza del Piano medesimo (attraverso l'invio della proposta, degli allegati, della relazione del Gestore, e del decreto di fissazione di udienza), i quali però nulla hanno osservato, rendendo possibile all'Ill.mo GD di esprimere il proprio vaglio sulla convenienza, ai sensi del comma 4 art. 12bis L. 3/12, in assenza di contestazione.

Il pagamento della somma proposta di euro verrà eseguito con 85 rate da euro 459,00, con decorrenza iniziale successiva al primo anno dall'omologa, per consentire il pagamento delle spese di procedura (compensi del gestore della crisi e del legale pari a euro 5.970,14, con 12 rate da euro 497,51).

Di seguito si riporta tabella esplicativa del Piano proposto.

Tabella esplicativa del PIANO

CREditore	CAUSALE	GRADO	DEBITO RESIDUO	FALCIDIÀ	INTERESSI 1,25%	DEBITO POST OMOLOGA	RATE	IMPORTO RATA MEDIO	DECORRENZA PRESUNTA	ULTIMA RATA PRESUNTA
CHEBANCAI spa	mutuo	Privil. ipotec.	25.617,07	0	0	25.617,07	85	301,37	6/2023	6/2030
COMUNE NAPOLI	tares	Privil. gen.	2.243,00	0	196,50	2.439,50	85	28,70	6/2023	6/2030
REG.CAMPANIA/Municipi	Tasse auto	Priv. gen.	2.348,52	0	205,80	2.554,32	85	30,05	6/2023	6/2030
AER	tributi	Priv. gen.	6.824,95	0	598,70	7.423,65	85	87,33	6/2023	6/2030
AER	Sanz./int./Con Unif.	Chirografo	5.443,18	95%	0	272,16	85	3,20	6/2023	6/2030
Spefin Finanziaria spa	Cessione V°	Chirografo	11.729,66	95%	0	586,48	85	6,89	6/2023	6/2030
Ifis Npl Servicing spa	Pign. c/o terzi	Chirografo	2.489,52	95%	0	124,48	85	1,46	6/2023	6/2030
		TOTALI	56.893,90		5.000,00	39.019,66	85	459,00	6/2023	6/2030

OSSERVAZIONI SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'IPOTESI LIQUIDATORIA

Ritenuto che il comma 4 dell'art. 12 bis L. 3/12, dispone che quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, si osserva che in ordine alla convenienza risulta evidente che a fronte della ipotizzata liquidazione del patrimonio (prontamente liquidabile), rappresentato dal solo piccolissimo immobile, ubicato in zona urbana assai critica (quartiere Sanità) adibito ad abitazione principale dei proponenti, avente un valore di realizzo pari a circa 31.000, ipotizzando il ricavato derivante dal terzo tentativo d'asta (si cfr. perizia immobiliare), al quale vanno detratte le spese di procedura e quindi i compensi del liquidatore, del perito estimatore e del gestore della crisi, **le somme proposte a ciascuno**

dei creditori sono oggettivamente più favorevoli al soddisfacimento del proprio credito.

Si aggiunga inoltre che la vendita del bene immobile di proprietà degli istanti andrebbe a soddisfare (parzialmente) il solo creditore ipotecario (ChebancaI spa) mentre nulla ricaverrebbero gli altri creditori privilegiati e quelli chirografari.

Di seguito si riporta tabella esplicativa ipotesi liquidatoria ex art. 14 ter ess L. 3/12.

Tabella esplicativa ipotesi liquidatoria ex art. 14 ter ess L. 3/2012

Creditore	causale	grado	Valore liquidazione patrimonio	Debito residuo	Debito soddisfatto	data presunta realizzo a seguito di aggiudicazione d'asta
Valore realizzo senza asta			61.000,00			
OCC	Compensi	Prededucibili		4.141,56	4.141,56	
Avvocato	Compensi	Prededucibili		4.141,56	4.141,56	
Liquidatore	Compensi	Prededucibili		4.141,56	4.141,56	
Perito estimatore	Compensi	Prededucibili		1.500,00	1.500,00	
Valore ricavato al netto dalle spese prededucibili			17.075,32			
CHEBANCAI spa	mutuo	Privil. ipotec.		25.617,07	17.075,32	Silvano
GOMUNE NAPOLI	taxes	Privil. gen.		4.646,00	0	MAI
REG.CAMPANIA/Municipia	Tasse auto	Priv. gen.		2.348,52	0	MAI
AER	tributi	Priv. gen.		3.748,16	0	MAI
AER	Sanz./int./Con	Chirografo		807,23	0	MAI
Speffin Finanziaria spa	Cessione V°	Chirografo		23.634,00	0	MAI
Ifis Npl Servicing spa	Pign. c/o terzi	Chirografo		2.489,52	0	MAI
		Totale		63.220,60	61.000,00	

Parimenti, anche la durata del Piano proposto (7 anni), in assenza di una norma che fissa limiti precisi alla durata di esecuzione del piano del consumatore, deve essere valutata sotto il profilo del miglior soddisfacimento del ceto creditorio e nel nostro caso, fermo restando quanto sopra detto si osserva:

CIRCA IL CREDITORE IPOTECARIO (CHEBANCAI SPA)

L'art. 8, comma 1-ter. L. 3/12, introdotto con le modifiche apportate da decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che: <<La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o>>.

Già nel recente passato, prima dell'ingresso del citato art. 1-ter, la **Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 17834/2019** e altre successive, ha affermato che: <<... è dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata (art. 8). Né la diversa conclusione

C.F. RSSFNC80H06F839I ~ P.IVA 05138141212

sede 1: Via Privata Imperatore n° 13-Napoli
sede 2: Piazza Nazionale n° 96 --Napoli
tel. : 0810384611 mobile: (+39)3292448689
pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it

può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore>>.

Pertanto, risulterà pacifico che nei confronti del creditore ipotecario CheBanca! spa, avendo iscritto ipoteca sull'abitazione "principale" dei proponenti in forza del contratto di mutuo, la cui naturale scadenza è prevista nel 2029, ed in **assenza di comunicazioni di risoluzione del rapporto né di contestazioni al Piano proposto**, il Piano proposto possa ritenersi favorevole e non contrario alle disposizioni di cui alla L. 3/12 (art. 8 co. 1-ter) prevedendo il pagamento integrale del credito nelle stesse tempistiche (85 mesi, ovvero 7 anni) così come già accordate dalla banca con il piano rateizzo del mutuo.

11

CIRCA I CREDITORI PRIVILEGIATI COMUNE NAPOLI, REGIONE CAMPANIA (MUNICIPIA SPA)

Si osserva che in ordine all'ammissibilità della durata ultrannuale del piano proposto, in deroga alle previsioni di cui all'art 8, comma 4 L. 3/12, la proposta di Piano del Consumatore formulata dagli istanti risulta subordinata alla facoltà dei creditori privilegiati *di esprime il proprio voto ovvero di valutare la convenienza del piano a fronte di possibili alternative di soddisfacimento, mettendoli così in condizione di muovere contestazioni al piano proposto e alla sua durata*, in ossequio ai principi sanciti dalla **Suprema Corte di Cassazione** che con le recentissime **sentenze n. 17894/2019 n. 17391/20 (si cfr. pag. 21 ricorso)**.

Per quanto sopra evidenziato, è emerso che nessuno dei creditori privilegiati ha contestato il Piano in termini di convenienza economica, né tantomeno hanno formulato osservazioni circa la proposta di pagamento dilazionato del debito, posto **che è stato proposto il pagamento integrale degli stessi oltre al pagamento degli interessi a ristoro del pregiudizio connesso al ritardo**.

Conseguentemente, anche per tali creditori il Piano proposto possa ritenersi favorevole e non contrario allo spirito e alle disposizioni di cui alla L. 3/12 (art. 8 co. 4).

CIRCA IL CREDITORE PRIVILEGIATO AGENZIA RISCOSSIONE

Anche per tale creditore, si osserva che il Piano proposto possa ritenersi favorevole e non contrario alle disposizioni di cui alla L. 3/12 (art. 8 co. 1-ter).

Per quanto concerne le somme in **privilegio proposte (pari al 100%)**, la convenienza anche con pagamento dilazionato del Piano, in deroga alle previsioni di cui all'art 8, comma 4 L. 3/12, è sottesa, al pari degli altri privilegi, alla facoltà concessa ai creditori privilegiati di esprimere le proprie osservazioni a riguardo (**si cfr. citate sentenze S.C. n. 17894/2019 n. 17391/20**) a fronte di possibili alternative di soddisfacimento che, nel caso di specie, risulterebbe persino superfluo visto che è evidente che al pari degli altri creditori del Piano anche **AER, ANCORCHÈ PRIVILEGIATO, RISULTEREBBE CHIARAMENTE "INCAPIENTE"** e non avrebbe mai speranza di ricavare somme nell'ipotesi di liquidazione del patrimonio, come dinanzi già spiegato, tanto da doverli ricondurre al grado di "chirografi" come avviene nelle ipotesi di concordato preventivo (ex art. 160, comma 2, l. fall.). Si tenga conto che anche per Aer sono riconosciuto gli interessi legali a ristoro del pagamento dilazionato.

Inoltre, **AER**, come prospettato nella tabella esplicativa dell'ipotesi liquidatoria ex art. 14 ter ess L. 3/2012, quale riscossore di crediti muniti di **privilegio generale immobiliare ex art 2776, c. 3, e 2752 c.c. 1 e 3 comma (quanto all'Irpef) e di crediti muniti di privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c. 3° comma (quanto ai tributi locali: tares, tasse auto) risulterebbe collocato sussidiariamente sul prezzo ricavato dell'immobile dei proponenti, con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti muniti di ipoteca (ex art. 2748/2 c.) ex art. 2880 c.c. e ss., con la conseguenza che "nulla" andrebbe a recuperare.**

Infine, quanto alla durata del Piano è d'uopo osservare che, in caso di mancata omologazione della proposta, i ricorrenti potrebbero beneficiare di un rateizzo "ordinario" ai sensi dell'**art.19 del DPR 602/73**, previsto in favore dei soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alle condizioni economiche, in un termine che può essere di **72 rate (6 anni)** o anche di **120 rate (10 anni)**, dimostrando di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Quanto detto rende del tutto evidente che il termine di 85 mesi (7 anni!) è senza dubbio più conveniente per il Concessionario; visto peraltro il parere favorevole reso dall'OCC, il GD potrà senz'altro considerare la proposta rimodulata più favorevole ed omologarla (**tenuto**

conto che il Concessionario già interessato sul punto non ha sollevato alcuna contestazione).

CIRCA I CREDITORI CHIROGRAFARI (SPEFIN FINANZIARIA SPA, IFIS NPL SERVICING SPA E AER)

Dulcis in fundo i creditori chirografari indicati nel Piano, in caso di mancata omologa della proposta dei ricorrenti non potendo mai ambire al recupero del proprio credito, in ragione della collocazione del relativo grado di privilegio, devono ritenersi certamente più soddisfatti, ancorché falcidiati, rispetto alla prospettata ipotesi liquidatoria.

La percentuale di soddisfacimento proposta (5%) non risulta contrastare le disposizioni di cui alla L. 3/12 nella quale non è previsto alcun limite in tal seno.

Tuttavia, in via del tutto subordinata e solo se il GD ritenga tale percentuale insufficiente, i ricorrenti si rendono disponibili ad un miglioramento della detta percentuale, seppur risulterà- in tal caso- necessario un spostamento del termine finale dei pagamenti come sopraindicato.

ATTESTAZIONE OCC SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO RIMODULATO

Quanto sopra esposto viene confermato anche attraverso l'attestazione ulteriore resa dall'OCC in persona dei Gestori della Crisi, i quali hanno evidenziato che il Piano del Consumatore come rimodulato risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta in maniera corretta e vera la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e propone una soluzione di pagamento soddisfacente per tutti i creditori, seppure in via parziale per i creditori chirografari, rispetto all'alternativa ipotesi di espropriazione forzata.

§§§

Tanto premesso, con il presente atto gli istanti, chiedono all'Ill.mo G.D. di omologare la proposta del piano del consumatore come rimodulata.

P.T.M.

I ricorrenti, coniugi XXXXXXXXXX riportandosi a quanto già dedotto e prodotto con il ricorso introduttivo, con le successive note a chiarimento richieste dall'Ill.mo GD, insistono per l'omologa della proposta di Piano del Consumatore, e nel contempo,

INVITANO

C.F. RSSFNC80H06F839I ~ P.IVA 05138141212

sede 1: Via Privata Imperatore n° 13-Napoli
sede 2: Piazza Nazionale n° 96 -Napoli
tel.: 0810384611 mobile: (+39)3292448689
pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it

I creditori, il cui credito non è pagato integralmente ovvero in forma dilazionata, e comunque a chiunque abbia interesse, a far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per **posta elettronica certificata**, all'organismo di composizione della crisi presso i Gestori della Crisi (pec: gioball@certmail-cnf.it ovvero giulioartigliereianniciello@avvocatinapoi.legalmail.it) e/o allo scrivente difensore (pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it), **dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso motivato alla proposta**, come modificata, ovvero mediante atto di osservazioni da depositare entro l'udienza camerale all'uopo fissata **per il giorno 30/6/2022, ore 12, dinanzi il Tribunale di Napoli, sezione fallimentare, GD. dr Feo, piano 15.**

14

Il presente PdC è da ritenersi integrativo a quelli già inoltrati e viene sottoscritto dai signori [redacted] e [redacted] e comunicato ai creditori affinché possano esprimersi in ordine al rispettivo credito.

Napoli, 23/5/22

Napoli, li






Avv. Francesco Paolo Russo

Si allega al deposito telematico:

1. precisazione Chebanca! spa
2. precisazione Comune Napoli
3. precisazione Regione Campania/Municipia
4. precisazione AER per [redacted]
5. precisazione AER per [redacted]
6. precisazione Spefin Finanziaria
7. precisazione Ifis Npl Servicing (liberatoria)
8. conteggio rapporto Ifis Npl Servicing residuo aggiornato ad aprile 22
9. istanza di autotutela per annullamento ruoli prescritti
10. pec di invio proposta rimodulata
11. pec di osservazioni di AeR


Avv. Francesco Paolo Russo

C.F. RSSFNC80H06F8391 ~ P.IVA 05138141212

sede 1: Via Privata Imperatore n° 13-Napoli
sede 2: Piazza Nazionale n° 96 -Napoli
tel. : 0810384611 mobile: (+39)3292448689
pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it